

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2009

concernente la non iscrizione dell'olio di petrolio CAS 92062-35-6 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza

[notificata con il numero C(2009) 6303]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/616/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende l'olio di petrolio CAS 92062-35-6.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data di notifica della medesima, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro.
- (2) I regolamenti (CE) nn. 1112/2002 ⁽²⁾ e 2229/2004 ⁽³⁾ della Commissione fissano le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della

- (3) Gli effetti dell'olio di petrolio CAS 92062-35-6 sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità alle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) nn. 1112/2002 e 2229/2004 per una serie di impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2229/2004. Per l'olio di petrolio CAS 92062-35-6 lo Stato membro relatore era la Spagna e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate a marzo 2008.
- (4) La Commissione ha esaminato l'olio di petrolio CAS 92062-35-6 in conformità all'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004. Il progetto di rapporto di riesame su tale sostanza è stato esaminato dagli Stati membri e dalla Commissione in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottato il 12 marzo 2009 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione.
- (5) Esaminando l'olio di petrolio CAS 92062-35-6, il comitato ha concluso, sulla scorta delle osservazioni pervenute dagli Stati membri, che esistono indizi chiari per ritenere che la sostanza attiva possa avere effetti nocivi sulla salute umana e in particolare sui lavoratori, considerato che le prove esistenti non sono sufficienti per stabilire DGA, DAR e AOEL.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 168 del 27.6.2002, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.

- (6) La Commissione ha invitato il notificante a presentare le proprie osservazioni sui risultati dell'esame dell'olio di petrolio CAS 92062-35-6 e a comunicare se intendesse continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state oggetto di un esame approfondito. Tuttavia, nonostante gli argomenti fatti valere dal notificante, le preoccupazioni emerse permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite non hanno dimostrato che, nelle condizioni di uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti l'olio di petrolio CAS 92062-35-6 possano soddisfare in linea di massima le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.
- (7) L'olio di petrolio CAS 92062-35-6 non va pertanto iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
- (8) Occorre adottare misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti l'olio di petrolio CAS 92062-35-6 siano revocate entro un termine stabilito, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.
- (9) Il periodo di moratoria eventualmente concesso da uno Stato membro per l'eliminazione, lo smaltimento, la commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti l'olio di petrolio CAS 92062-35-6 non deve superare i dodici mesi per consentire l'impiego delle giacenze esistenti entro un ulteriore periodo vegetativo, così da garantire che i prodotti fitosanitari contenenti l'olio di petrolio CAS 92062-35-6 rimangano disponibili agli utilizzatori per diciotto mesi dall'adozione della presente decisione.
- (10) La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e dal regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I⁽¹⁾, di una domanda relativa a un'eventuale iscrizione dell'olio di petrolio CAS 92062-35-6 nell'allegato I della citata direttiva.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'olio di petrolio CAS 92062-35-6 non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

- a) le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti l'olio di petrolio CAS 92062-35-6 siano ritirate entro il 17 febbraio 2010;
- b) non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti l'olio di petrolio CAS 92062-35-6 a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Articolo 3

Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere entro il 17 febbraio 2011.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.